

RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI
(in aggiornamento)

D. Il sopralluogo è obbligatorio?

R. No, il sopralluogo non è obbligatorio. Comunque, per chi volesse, è consentita una visita (il venerdì solo la mattina; dal lunedì al giovedì anche al pomeriggio) sul luogo del cantiere da concordare con il RUP, almeno un giorno prima, contattando l'Ufficio Tecnico ai seguenti numeri: 02/5503.5902-5911.

D. Sul sito sono pubblicati tutti i documenti di gara?

R. Sì.

D. C'è un modello di autocertificazione?

R. No. Seguire solo le istruzioni del disciplinare di gara in quanto contempla tutte le dichiarazioni previste per i lavori.

D. Ai fini della qualificazione, viene applicato l'incremento del quinto alla classifica di iscrizione?

R. Ai sensi del D.P.R. n. 34/2000, art. 3, comma 2, viene applicato l'incremento del quinto.

D. In caso di associazioni temporanee di imprese, quali sono i criteri di determinazione delle iscrizioni necessarie ai fini della qualificazione?

R. I criteri sono quelli indicati dall'art.95, comma 2 del DPR n. 554/99 che, per comodità di consultazione, viene di seguito riportato:

"2. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara per le imprese singole devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nelle misure minime del 40%; la restante percentuale è posseduta cumulativamente dalle mandatanti o dalle altre imprese consorziate ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento. L'impresa mandataria in ogni caso possiede i requisiti in misura maggioritaria.

3. Per le associazioni temporanee di imprese e per i consorzi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis), della Legge di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla capogruppo nella categoria

prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente.”

D. E' ammesso l'avvalimento?

R. L'avvalimento è consentito dall'art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006.

D. E' possibile dimezzare l'importo della garanzia presentata a corredo dell'offerta?

R. Sì, è possibile in presenza delle condizioni poste dall'art. 75, comma 7, del D.Lgs. n. 163/2006.

D. Le categorie OS28 e OS30 sono subappaltabili?

R. Le categorie OS28 e OS30 sono subappaltabili nei limiti del 30%, come previsto dall'art.37, comma 11 del D.Lgs. n. 163/2006. In tal caso il concorrente che intende subappaltare tale quota, dovrà essere in possesso di iscrizione alla categoria prevalente per un importo che copra anche detto 30%. Ove il subappaltante non sia in possesso di adeguata qualificazione che copra il restante 70%, sussiste l'obbligo di costituire a.t.i. verticale per tale restante quota.

D. Con quali modalità si effettua il pagamento della tassa all'Autorità per la Vigilanza?

R. Seguire le indicazioni fornite dall'Autorità medesima sul proprio sito.

D. Confermate quanto scritto sui documenti di gara?

R. Quanto scritto sui documenti di gara ha una validità che non necessita di conferme telefoniche né, tantomeno, potrebbe essere oggetto di altrettanto telefoniche smentite.

D. Le lavorazioni di cui alle categorie OS3, OS28 e OS30 possono essere appaltate ed eseguite da imprese in possesso di qualificazione nella categoria OG11?

R. Si ritiene che tale eventualità non sia possibile. Infatti, siccome non risulta dall'attestazione SOA quali lavorazioni abbiano contribuito a determinare la qualificazione in OG11 (né quali non vi abbiano contribuito), non è possibile ricondurre puntualmente la qualificazione a nessuna delle quattro singole categorie impiantistiche. Se nel bando è richiesta la OS30, ad esempio, la qualificazione in

OG11 non sembra potersi ritenere equivalente alla OS30 stessa, in quanto la qualificazione in OG11 potrebbe essere stata conseguita mediante l'esecuzione di lavori realizzati nelle sole categorie OS3, OS5 ed OS28. Tale impostazione trova riscontro, tra l'altro, nella Sentenza n° 6760 del 30.10.2003, pronunciata dalla V Sezione del Consiglio di Stato, che questa Stazione Appaltante condivide. < ... Non sussiste la effettiva sovrapposibilità delle due qualificazioni, per opere generali OG11 e per opere specializzate OS3, OS5, OS28, OS30 ... La qualificazione OG11 spetta a chi dimostri di aver eseguito impianti riconducibili ad almeno tre tra le quattro categorie di opere specializzate OS3, OS5, OS28 e OS30. Quindi, l'impresa in possesso della OG11 potrebbe avere realizzato, ad esempio, bagni cucine e lavanderie (OS3), impianti pneumatici e antintrusione (OS5) e impianti termici (OS28), ma non impianti elettrici e televisivi (OS30)... La OG11, quindi, non dà alcuna garanzia di particolare capacità tecnica su tutta l'area afferente alle opere specializzate che vi si intendono ricomprese....>. Da ultimo, nonostante il contrario avviso dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, si ritiene che l'ammissione di un'Impresa qualificata nella categoria OG11 violerebbe il principio di parità di condizioni tra concorrenti nei confronti delle Imprese qualificate nelle categorie richieste nel bando di gara.

- D. Si applica l'art. 3, comma 6, del D.P.R. 34/2000? (L'Art. 3 comma 6 del D.P.R. 34/2000 recita testualmente: "Per gli appalti di importo a base di gara superiore a lire 40.000.000.000 (Euro 20.658.276), l'impresa, oltre alla qualificazione conseguita nella classifica VI II I, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte l'importo a base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 18, commi 3 e 4, ed è soggetto a verifica secondo l'articolo 10, comma 1-quater, della Legge").
- R. L'applicazione dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 34/2000, interpretato con esclusivo riferimento al requisito della cifra d'affari a prescindere dalla qualificazione richiesta con riguardo a categorie e classifiche condurrebbe, ad avviso di questa stazione appaltante, ad una indebita restrizione della concorrenza in quanto, per la gara in oggetto, è richiesta una qualificazione nella categoria prevalente per la classifica VI mentre, per le altre categorie, è richiesta una qualificazione in classifiche inferiori (V, V, III e anche II). Questa stazione appaltante ritiene, invece, che il legislatore abbia espressamente collegato la realizzazione (nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando) di una cifra d'affari non inferiore a tre volte l'importo a base di gara non solo alla qualificazione conseguita nella classifica VI II I ma addirittura per valori superiori a € 20.658.276 (classifica VI II I - illimitata) e, ciò, in quanto il legislatore ha collegato il requisito della cifra d'affari ottenuta con lavori svolti alla classifica (cfr. artt. 18 e 22 del Regolamento citato). Il legislatore, infatti, ha collegato il sistema delle classifiche

alle categorie, nel senso che la categoria è l'antecedente logico, cronologico e giuridico della classifica. Premesso questo, si ritiene che il legislatore, coerentemente con il sistema da esso stesso creato, non abbia introdotto un elemento "spurio" (cifra d'affari a prescindere dalla categoria) in un sistema di qualificazione che, comunque, ha una sua logica anche ai fini della gara. Ne consegue che un'interpretazione contraria alla lettera della norma (che lega il requisito della cifra d'affari alla classifica proprio perché considera l'ipotesi dell'appalto per il quale venga richiesta una sola categoria, né sarebbe logico fare diversamente) condurrebbe, ad avviso di questa stazione appaltante, ad una indebita ed ingiustificata restrizione della concorrenza, il che contrasta con i principi comunitari in materia.